

REGOLAMENTO (UE) N. 591/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro ⁽¹⁾ (nel prosieguo «accordo di partenariato»).
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (di seguito «il nuovo protocollo») è stato siglato il 9 gennaio 2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di pesca.
- (3) Il 29 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/303/UE ⁽²⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽³⁾, se risulta che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all'Unione in virtù di un accordo non sono pienamente utilizzate, la Commissione

ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno, di conseguenza, fissare tale termine.

- (6) Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il nuovo protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento si applichi dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018) (nel prosieguo «nuovo protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri:

Tipo di nave	Stato membro	Possibilità di pesca
Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	16
	Francia	12
Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	7
	Portogallo	3

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal nuovo protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

⁽¹⁾ GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51.

⁽²⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

